

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE FERIALE

n. 4840/13 R.G.

Il giudice,

sciogliendo la riserva odierna,

nel procedimento per sequestro preventivo ex art. 671 c.p.c. promosso da

~~_____~~ **A** _____ con gli avv. _____ e _____
ricorrente, contro

~~_____~~ **B** _____ con l'avv. _____

~~_____~~ **C** _____ con l'avv. _____

resistenti

osserva:

- il ricorso mira ad ottenere tutela preventiva del credito consacrato da cambiali rilasciate da ~~_____~~ **D** _____ s.l. a favore di ~~_____~~ **A** _____ s., mediante aggressione della ~~_____~~ **B** _____ società controllante di ~~_____~~ **D** _____ (ex art. 2497 c.c.) e dell'amministratore di ~~_____~~ **D** _____ ~~_____~~ **C** _____ (ex art. 2394 c.c.);
- l'azione prefigurata è chiaramente una azione di danni fondata sulle norme di cui agli articoli citati sopra;
- il credito, in quanto portato da cambiali, titoli di credito e atti ricognitivi di debito, è fornito di conveniente fumus di prova;
- quanto alla aggrèdibilità della controllante ~~_____~~ **B** _____ (che in quanto tale può essere considerata soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento di ~~_____~~ **D** _____ e, ex art. 2497 c.c.) e dell'amministratore ~~_____~~ **C** _____ il prescritto, rispettivamente, degli artt. 2497 comma 3 e 2394 comma 2 c.c. non preclude di per sé l'ottenimento della cautela, purché vi siano in via di fumus prove della incapienza della debitrice;
- sulla incapienza della debitrice tuttavia la prova è del tutto incerta, dato che la stessa ricorrente afferma che nel bilancio chiuso al 31/12/2011 questa presentava, dopo anni di consistente passività, un notevole attivo, di valore ben superiore a quello del credito della ricorrente;
- sulla responsabilità della controllante, essa viene tratta da una allegata attività di svuotamento delle risorse di ~~_____~~ **D** _____ e che ~~_____~~ **B** _____ non avrebbe operato;
- ~~_____~~ **B** _____ tuttavia ha acquistato la partecipazione "totalitaria" in ~~_____~~ **D** _____ il 16/3/2011, e la ha dismessa alla fine del 2012.



- la ricorrente indica come operazioni sospette, riconducibili alla amministrazione di **B**, in primis la circostanza per la quale nonostante **B** o avesse finanziato come socia **D** a per quasi 1.000.000 euro, il bilancio di questa riporta invece quale debito verso soci una somma inferiore (poco meno di 700.000 euro), ma la discrepanza, in quanto tale, non è segno di una mala direzione da parte di **B**, a favore della quale deve piuttosto rintracciarsi un importantissimo finanziamento a favore di **D**, atto di segno opposto alla allegata attività di svuotamento, da parte di **B**, delle risorse della controllata;
- la ricorrente indica poi come operazione sospetta, riconducibili alla amministrazione di **B** la vendita della partecipazione in **E**; ma tale vendita (si trattava del residuo di una più ampia partecipazione originaria, già in parte alienata nel 2005) era avvenuta (nota 1 p. 9 ricorso) il 11/3/2011, qualche giorno prima dell'ingresso di **B** nella proprietà delle quote di **D**; e quanto al dubbio se e quando **D** abbia ottenuto il rimborso del finanziamento soci fatto (nel 2010, potrebbe) a **E**, l'addebito è piuttosto una illazione che una censura;
- altre condotte specifiche ragionevolmente attribuibili a **B** non sono segnalate (violazioni formali quali le violazioni al disposto dell'art. 2497bis c.c. sono eventualmente addebitabili all'amministratore e non costituiscono in sé atti tali da depauperare, ma solo eventualmente spia di condotte - a loro volta però da indicare e dimostrare - lesive del patrimonio della controllata);
- infine, la parte ricorrente non censura specificamente altre cessioni patrimoniali pure indicate (vendita di un albergo e di appartamenti) dalle quali è venuto l'attivo presente a bilancio 2011; si ricorda peraltro che oggetto dell'attività di **D** è la costruzione e vendita di immobili, onde in sé non stupiscono né le ipoteche volontarie costituite, né la vendita di immobili;
- in assenza di elementi concreti che illustrino violazione dei doveri di buona conduzione, la circostanza per la quale penda (trascritta il 31/7/2012) domanda di accertamento della simulazione di una vendita effettuata da **D** a **F**, (non è neppure noto di quale vendita si tratti, e se effettuata in periodi nei quali i soggetti resistenti abbiano avuto mano alla gestione di **D**) non ha alcuna conducenza alla conferma della ipotesi accusatoria qui versata dalla ricorrente; né la descrizione delle "vortuose operazioni societarie" effettuate fra società, e coinvolgenti le qui evocate ed altre, è da sola una allegazione e prova di mala gestione.
- Quanto invece all'amministratore, anch'egli in carica solo dal marzo 2011, non si vedono addebiti, al di fuori di quelli già commentati e relativi alle condotte di **B**, tali da permettere di costruire a suo carico specifiche condotte causative di danno. La censura di cattiva amministrazione a lui elevata è ancora più vaga di quella elevata contro **B**.


In definitiva, la ricorrente lamenta che ~~D~~ abbia, dopo anni, un bilancio in attivo -- 2011 -- affermando che questo attivo sia distribuibile in qualsiasi momento; censura l'amministrazione proprietà resistenti, appena cessate, che hanno operato nel tempo del risollevarmento del saldo di bilancio; vorrebbe trarre prova del pericolo, e aggredire amministratore e controllante, dal mero fatto di non essere pagata; il tutto senza dedurre di avere almeno tentato un recupero giudiziale (di cognizione, o anche esecutivo, in quanto fondato su cambiali) del suo credito verso la debitrice. Il ricorso si rivela, già per quanto in esso allegato e con esso documentato, infondato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, pone a carico della ricorrente le spese di lite delle resistenti, che liquida in euro 3.000,00 ciascuna quanto a compensi, oltre IVA e CPA

Si comunichi

Venezia 26/7/2013



Il Giudice
Dr. Lina Tosi
Lina Tosi